

Regolamento di previdenza

Tellco Previdenza 3a

Tellco Previdenza 3a Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t +41 58 442 65 00 vorsorge3a@tellco.ch tellco.ch

valevole dal 1º febbraio 2019



Indice

l	Disposizioni generali	3
1	Scopo	3
2	Contenuto del regolamento di previdenza	3
3	Convenzione previdenziale	3
4	Avere previdenziale	3
II	Assicurazione di risparmio	4
5	Soluzione con conto bancario	4
6	Soluzione titoli	4
7	Contributi	4
8	Imposte	5
9	Obbligo di certificazione	5
III	Scioglimento della convenzione previdenziale	5
10	Scioglimento ordinario	5
11	Scioglimento anticipato	5
12	Formalità legate al versamento	6
IV	Prestazioni previdenziali	6
13	Prestazioni in caso di sopravvivenza	6
14	Prestazioni d'invalidità	6
15	Prestazioni in caso di decesso	6
V	Ulteriori disposizioni	7
16	Promozione della proprietà di abitazioni	7
17	Cessione e costituzione in pegno	7
18	Responsabilità	7
19	Comunicazione agli intestatari della previdenza	7
20	Averi non rivendicati	7
21	Commissioni	7
22	Disposizioni in materia di protezione dei dati	7
23	Luogo di adempimento	7
24	Foro competente	8
25	Adeguamento del regolamento di previdenza	8
26	Entrata in vigore	8

Ai fini della comprensione linguistica, per definire tutti i soggetti del presente regolamento si è scelto di utilizzare esclusivamente il genere maschile quale forma neutra inclusiva.

T3a_11_508_01_i 1 Tellco Previdenza 3a 2



Sulla base dell'art. 9 dell'atto di fondazione della Tellco Previdenza 3a (di seguito denominata «Fondazione»), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza:

I Disposizioni generali

1 Scopo

- 1.1 La Tellco Previdenza 3a (di seguito denominata «Fondazione») mira all'attuazione della previdenza individuale vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP tramite la stipula di convenzioni previdenziali con i singoli intestatari della previdenza.
- 1.2 La Fondazione può offrire la copertura assicurativa dei rischi d'invalidità e di decesso e fornire a tal fine contratti di assicurazione.

2 Contenuto del regolamento di previdenza

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario della previdenza o dell'avente diritto nei confronti della Fondazione.

3 Convenzione previdenziale

- 3.1 La Fondazione stipula con l'intestatario della previdenza una convenzione previdenziale che fissa i dettagli inerenti al rapporto di previdenza. Il rapporto di previdenza ha inizio con la stipula di tale convenzione previdenziale e termina con il relativo scioglimento.
- 3.2 Possono stipulare una convenzione previdenziale gli intestatari della previdenza che esercitano un'attività lavorativa e che sono assicurati nell'ambito del 10 pilastro (AVS/AI). Qualora l'intestatario della previdenza sia temporaneamente disoccupato potrà effettuare dei versamenti alla Fondazione fino al momento in cui percepirà le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- 3.3 L'intestatario della previdenza presenta richiesta presso la Fondazione, tramite il rispettivo modulo, di un conto di previdenza ed eventualmente, in aggiunta, un deposito di previdenza.

4 Avere previdenziale

- 4.1 All'avere previdenziale risultano accreditati:
 - a) gli averi previdenziali apportati dagli istituti del pilastro 3a;
 - b) i contributi nell'ambito dell'importo massimo previsto per legge;
 - c) gli interessi o redditi da titoli.
- 4.2 Sul conto di previdenza risultano addebitati:
 - a) trasferimenti di averi previdenziali ad altri istituti del pilastro 3a ai fini del riscatto in un istituto di previdenza esente dall'obbligo fiscale;
 - b) prelievi dell'intestatario della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge quali: ba) l'acquisto o la realizzazione di proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - bb) partecipazioni a proprietà di abitazioni a uso proprio oppure
 - bc) rimborso di mutui ipotecari a tale proprietà di abitazioni;
 - c) Commissioni della Fondazione;
 - d) Commissioni legate all'investimento patrimoniale (onorari, diritti di mediazione, tasse di negoziazione, commissioni di deposito e amministrative);
 - e) Commissioni di intermediazione e/o consulenza con l'esplicito consenso scritto dell'intestatario della previdenza;
 - f) perdite a livello di titoli.



Ш Assicurazione di risparmio

5 Soluzione con conto bancario

- 5.1 I fondi della convenzione previdenziale vincolata devono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (soluzione con conto bancario) presso una banca soggetta alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934; nel caso di investimenti sotto forma di soluzione di risparmio vincolata agli investimenti (risparmi in valori mobiliari) tramite mediazione di una tale banca. (Art. 5 cpv. 1 OPP 3)
- 5.2 La Fondazione stabilisce presso quali banche sia possibile investire l'avere previdenziale. Tramite la convenzione previdenziale viene stabilita la banca detentrice del conto.
- 5.3 Il tasso d'interesse viene fissato dal consiglio di fondazione ed è soggetto a continui adeguamenti sulla base delle condizioni di mercato.
- 5.4 Per uno stesso intestatario della previdenza è possibile aprire al massimo cinque conti.

6 Soluzione titoli

- 6.1 All'interno della convenzione previdenziale l'intestatario della previdenza stabilisce se l'avere previdenziale debba essere investito in parte o in toto in titoli. La Fondazione investe l'avere sulla base della strategia d'investimento prescelta dall'intestatario della previdenza. Per ogni intestatario della previdenza la Fondazione apre al massimo cinque depositi titoli. I fondi che la Fondazione investe a proprio nome presso una banca sono considerati depositi a risparmio dei singoli intestatari della previdenza ai sensi della legge sulle banche dell'8 novembre 1934.
- 6.2 La Fondazione determina l'istituto depositario.
- 6.3 Con riferimento all'avere previdenziale investito in titoli non sussiste alcun diritto a una corresponsione degli interessi né a un mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è totalmente a carico dell'intestatario della previdenza. I profitti e le perdite derivanti dagli investimenti mobiliari sono accreditati o addebitati sull'avere previdenziale.
- 6.4 Gli intestatari della previdenza riconosciuti in qualità di persone statunitensi (persona con cittadinanza, residenza o obbligo d'imposta negli USA) non possono effettuare investimenti mobiliari. Qualora la Fondazione individui intestatari della previdenza che detengono titoli in qualità di cittadini statunitensi invita i suddetti a vendere i loro titoli entro un termine di 30 giorni. Nel caso in cui suddetto termine non sia rispettato, la Fondazione accorda l'incarico di vendita e accredita l'importo al relativo conto di previdenza.

7 Contributi

- 7.1 L'intestatario della previdenza può fissare liberamente l'importo e il momento in cui i versamenti soggetti ad agevolazioni fiscali debbano essere effettuati sul suo conto di previdenza relativo al pilastro 3a fino al livello massimo previsto dall'importo annuale soggetto ad agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinazione all'art. 8 cpv. 1 LPP. Ai fini dell'esclusione dalla base imponibile del relativo anno fiscale, i contributi devono essere accreditati sul conto di previdenza entro al massimo l'ultimo giorno feriale bancario del rispettivo anno civile. Si esclude un accredito retroattivo di eventuali contributi pervenuti successivamente a tale data di versamento.
- 7.2 A entrambi i coniugi o a entrambi i partner registrati è riconosciuto il diritto di accedere alle relative deduzioni qualora entrambi esercitino un'attività lavorativa, raggiungano un reddito soggetto all'AVS ed eroghino contributi verso una forma di previdenza ufficialmente riconosciuta.



7.3 Purché l'attività lavorativa venga protratta sarà possibile erogare contributi per un massimo di cinque anni a seguito del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Nel corso dell'ultimo anno sarà ancora possibile erogare l'intero contributo.

8 Imposte

- 8.1 Gli importi versati dall'intestatario della previdenza possono essere detratti dal reddito sulla base delle disposizioni fiscali della Confederazione e del Cantone di residenza. Il capitale di previdenza accumulato e i profitti da esso derivanti sono esenti da imposte fino al momento della scadenza.
- 8.2 Al momento del versamento di prestazioni previdenziali la Fondazione è tenuta ad adempiere alle disposizioni di legge, a notificare i rispettivi prelievi alle autorità fiscali competenti e a trattenere gli importi esigibili destinati alle imposte.

9 Obbligo di certificazione

La Fondazione certifica all'intestatario della previdenza una volta all'anno i contributi erogati.

III Scioglimento della convenzione previdenziale

10 Scioglimento ordinario della convenzione previdenziale

L'avere previdenziale risulta esigibile al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. La prima data utile per accedere all'avere previdenziale è cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Qualora l'intestatario della previdenza dimostri di continuare a esercitare un'attività lavorativa, il prelievo può slittare fino a un massimo di cinque anni a seguito del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

11 Scioglimento anticipato della convenzione previdenziale

- 11.1 Il prelievo anticipato dell'avere previdenziale è consentito al momento dello scioglimento della convenzione previdenziale a seguito di uno dei seguenti motivi:
 - a) qualora l'intestatario della previdenza percepisca una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non sia assicurato;
 - b) in caso di decesso dell'intestatario della previdenza;
 - c) qualora l'intestatario della previdenza utilizzi la prestazione erogata ai fini del riscatto in un istituto di previdenza esente dall'obbligo fiscale o per un'altra forma di previdenza ufficialmente riconosciuta;
 - d) qualora l'intestatario della previdenza sospenda la sua attività lavorativa indipendente portata avanti fino a quel momento e intraprenda una diversa attività lavorativa indipendente;
 - e) qualora l'istituto di previdenza sia tenuto ad effettuare un pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993.
- 11.2 Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive nell'ambito di un'unione domestica registrata, il versamento è ammesso ai sensi del punto 11.1 lett. d ed e del regolamento di previdenza soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato mediante firma autenticata. Nel caso in cui la persona assicurata non possa procurarsi tale consenso o qualora quest'ultimo le venga negato, la suddetta potrà rivolgersi a un tribunale civile.

Tellco Previdenza 3a 5



12 Formalità legate al versamento

- 12.1 L'avere previdenziale viene versato soltanto qualora la Fondazione disponga dei seguenti
 - a) certificato di stato civile autenticato se l'intestatario della previdenza non è coniugato;
 - b) firma autenticata del coniuge o del partner registrato se l'intestatario della previdenza è coniugato, in caso di versamenti per i quali la legge prevede il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

12.2 Trattamento fiscale in caso di versamento

- a) Il versamento dell'avere previdenziale deve essere notificato alle autorità fiscali nella misura in cui ciò è prescritto dalle leggi o da disposizioni ufficiali della Confederazione e del Cantone.
- b) Se, al momento del versamento, l'intestatario della previdenza ha residenza all'estero, la Fondazione preleva un'imposta alla fonte detraendola direttamente dall'avere previdenziale da versare.

12.3 Valori di trasferimento

Su richiesta dell'intestatario della previdenza è possibile trasferire, se erogabili, le posizioni in titoli del suo deposito di previdenza purché questo sia previsto dalla legge. Eventuali costi/imposte sono a carico dell'intestatario della previdenza.

IV Prestazioni previdenziali

13 Prestazioni in caso di sopravvivenza

Il diritto a ricevere una prestazione previdenziale sussiste al raggiungimento del limite di età ai sensi del punto 10 del presente regolamento e consiste nell'avere previdenziale.

14 Prestazioni d'invalidità

Si riconosce il diritto al versamento anticipato della prestazione previdenziale qualora l'intestatario della previdenza percepisca una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non sia coperto in via supplementare.

15 Prestazioni in caso di decesso

- 15.1 Se l'intestatario della previdenza decede prima dell'esigibilità della prestazione di vecchiaia, si procede al versamento dell'avere previdenziale, che viene erogato nell'ordine seguente:
 - a) al coniuge superstite o al partner registrato superstite; in loro assenza
 - b) ai discendenti diretti e alle persone fisiche al cui mantenimento l'assicurato abbia provveduto in modo sostanziale, o alla persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o che è tenuta a provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in loro assenza
 - c) ai genitori; in loro assenza
 - d) ai fratelli e alle sorelle; in loro assenza
 - e) ai restanti eredi.
- 15.2 L'intestatario della previdenza può specificare uno o più beneficiari tra i beneficiari di cui al punto 1 lett. b precisando i relativi diritti.
- 15.3 L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare la sequenza dei beneficiari di cui al punto 1 lett. c–e e di precisare i relativi diritti.



V Ulteriori disposizioni

16 Promozione della proprietà di abitazioni

- 16.1 a) Per la proprietà di abitazioni a uso proprio, l'intestatario della previdenza può chiedere, al più tardi cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il versamento di un importo.
 - b) Entro il medesimo termine, l'intestatario della previdenza può costituire in pegno il suo diritto all'avere previdenziale per la proprietà di abitazioni a uso proprio.
 - c) Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge.
- 16.2 Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive nell'ambito di un'unione domestica registrata, il versamento è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato mediante firma autenticata. Nel caso in cui la persona assicurata non possa procurarsi tale consenso o qualora quest'ultimo le venga negato, la suddetta potrà rivolgersi a un tribunale civile.

17 Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di cui al punto 16.

18 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti degli intestatari della previdenza per le consequenze che possono derivare dall'inosservanza da parte degli intestatari della previdenza degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari.

19 Comunicazione agli intestatari della previdenza

Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano notificate secondo una modalità legalmente valida qualora inviate all'ultimo indirizzo registrato presso la Fondazione.

20 Averi non rivendicati

Se al momento dell'esigibilità della prestazione di vecchiaia, la Fondazione non dispone di indicazioni chiare dell'intestatario della previdenza in merito al versamento, in conformità alle disposizioni fiscali la Fondazione può versare gli averi non rivendicati su un normale conto di risparmio presso una banca soggetta alla legge sulle banche.

21 Commissioni

In base al regolamento delle spese della Fondazione, la Fondazione può applicare delle commissioni a titolo di indennizzo delle sue spese; tali commissioni risultano addebitate sul conto di previdenza.

22 Disposizioni in materia di protezione dei dati

Una parte dell'attività informatica della direzione viene svolta dalle sue filiali (anche all'estero). Potrebbe pertanto verificarsi che, in casi sporadici, i collaboratori di tali filiali possano visionare dati personali provenienti dalla Svizzera. Il luogo fisico di salvataggio di tali dati resta in Svizzera.

23 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento risulta presso la sede della Fondazione in Svitto SZ.



24 Foro competente

Il foro competente è la sede o la residenza svizzera della parte convenuta.

25 Adeguamento del regolamento di previdenza

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento della fondazione della Fondazione.

Schwyz, 14 febbraio 2019

Tellco Previdenza 3a Consiglio di fondazione

Peter Hofmann

Reto Wehrli

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.